

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2182

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DELLA VALLE, CRIPPA, VALLASCAS, PETRAROLI,
FANTINATI, DA VILLA, PRODANI, MUCCI**

Disciplina della qualificazione professionale
per l'esercizio dell'attività di estetista

Presentata il 12 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — I dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sono allarmanti: nel 2013 la disoccupazione ha colpito 6.882.000 persone, di cui 2.917.000 sono donne tra i 15 e i 35 anni di età. Questa proposta di legge vuole incentivare le assunzioni di giovani (incrementando di conseguenza il gettito fiscale) in uno dei comparti che vede la maggiore percentuale di occupazione femminile, ossia il settore dell'estetica e del benessere, che vanta ad oggi 30.000 istituti in tutto il Paese.

A causa degli elevati costi e della rigidità della disciplina del mercato del lavoro, i titolari dei centri estetici sono estremamente restii ad assumere anche in circostanze nelle quali esiste un forte fabbisogno di lavoro per esaudire la domanda della clientela. L'obiettivo della presente proposta di legge è altresì quello

di contrastare il continuo dilagare del fenomeno dell'abusivismo, che genera una concorrenza spietata assumendo come punti di forza i prezzi bassi, il servizio a domicilio e la noncuranza della norme di legge in materia di sicurezza e igienico-sanitaria, a seguito della quale si rileva un aumento delle patologie infettive. Basti pensare che i regolamenti per mantenere a norma la struttura di un centro estetico sono comparabili con quelli di uno studio medico (norma CEI 64-8).

Conseguentemente, il confronto tra operatori abusivi e professionisti risulta sleale a danno costante dei secondi e soprattutto del consumatore finale, in termini di salute e di qualità del servizio ricevuto.

Presentando il settore caratteristiche assimilabili in larga misura ad attività

stagionale, in quanto la domanda si concentra nel periodo tra marzo e settembre, la proposta di legge prevede di inserire il settore del benessere tra le attività aventi carattere stagionale e come tali ammesse ai sensi di legge alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato (articolo 1). Si riporta per chiarezza un semplice esempio: se solo la metà dei 30.000 istituti presenti nel territorio nazionale assumesse una giovane donna per il periodo stagionale di maggior affluenza, avremmo dato una possibilità di lavoro a circa 15.000 giovani donne. Ovviamente, oltre a inserire il settore tra le attività stagionali, deve realizzarsi anche un miglioramento del profilo formativo che consenta un inserimento professionale adeguato.

L'estetista è una professionista del settore dell'estetica e del benessere e gioca un ruolo fondamentale anche per la salute dei suoi clienti, in quanto è chiamata a fornire consigli sul tipo di trattamenti da eseguire e deve rilevare l'eventuale sussistenza di indizi di patologie che necessitano di intervento da parte di medici specialisti. Inoltre oggi la professionista deve conoscere le norme igienico-sanitarie e quelle generali legate all'attività: si richiede quindi che sia riconosciuta loro tale professionalità istituendo un albo per il settore dell'estetica e del benessere e che non siano più comprese nell'ampio e generico settore delle artigiane, come accade oggi (articolo 2).

Si desidera anche, con questo intervento, colmare la lacuna esistente in merito all'obbligo di aggiornamenti formativi, oggi richiesti per ogni attività professionale.

A seguito dell'adozione del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 110 del 2011, attuativo della legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante «Disciplina dell'attività di estetista» è richiesto un adeguato livello di formazione in merito degli nuovi apparecchi. Tale percorso formativo può essere stimato in un massimo di quaranta ore complessive. Tale formazione può essere svolta con metodo FAD (formazione a

distanza e tutoraggio in sede) e può essere finanziata dal Fondo sociale europeo dal Fondo impresa. La certificazione della frequenza del corso di aggiornamento è equiparata al titolo di diploma professionale.

Se è vero che con la legge n. 1 del 1990 sono stati definiti le condizioni e i requisiti indispensabili per esercitare in forma autonoma la professione di estetista, è anche vero che allo stato attuale tale normativa risulta inadeguata in quanto devono essere considerati l'evoluzione tecnologica delle apparecchiature utilizzabili nella professione (citato regolamento) e i problemi nuovi che il settore deve affrontare. Le stesse agenzie formative riconosciute dalle regioni dovrebbero qualificare i loro docenti tramite corsi di aggiornamento.

È quindi necessario prevedere percorsi di formazione e di aggiornamento completi e continuativi, che certifichino la qualità del servizio reso, il cliente merita un servizio di pregio, che può essere fornito solo da personale qualificato. Oggi non è più ammissibile che l'estetista non abbia una specifica formazione sulle normative che governano il settore, né che non conosca la documentazione da tenere nell'esercizio; non è accettabile che l'aggiornamento sia demandato ai rivenditori; non è accettabile che la formazione pratica sulle apparecchiature occupi solo poche ore in tre anni di corsi; non è accettabile che non vi sia menzione dei requisiti dei componenti della commissione di esame; non è accettabile che sia quasi assente la formazione sulle caratteristiche teoriche e pratiche di utilizzo delle apparecchiature, sebbene sia entrato in vigore dal maggio 2011 il citato regolamento n. 110 del 2011, che elenca le attrezzature utilizzabili in estetica e le loro schede tecniche. Si precisa, inoltre, che in alcune schede è richiamata una formazione specifica prima dell'uso dell'apparecchio. Altrettanto si può dire per quanto concerne l'attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede l'obbligo di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (titoli I e III e altri articoli).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dell'Elenco nazionale degli estetisti professionali).

1. È istituito l'Elenco nazionale degli estetisti professionali, di seguito denominato « Elenco », presso il Ministero della salute il quale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alla tenuta dell'Elenco.

2. L'iscrizione all'Elenco è condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di estetista professionale.

3. L'iscrizione all'Elenco è consentita solo dopo la frequenza con esito positivo del percorso di formazione previsto ai sensi degli articoli 3 e 4.

ART. 2.

(Norme regolamentari).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le norme regolamentari relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco.

ART. 3.

(Qualificazione professionale).

1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche è subordinato al conseguimento di un'apposita qualificazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria

di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale.

2. Ai sensi delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, i percorsi formativi di cui al comma 1, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

3. Il percorso formativo di cui al comma 1 è suddiviso in due fasi:

a) un corso di formazione professionale di base della durata di tre anni, al termine del quale lo studente consegue la qualifica di operatore professionale, previo superamento di un apposito esame dinanzi alla commissione di cui al comma 4, valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato;

b) un corso di qualificazione professionale della durata di un anno, al quale si accede successivamente al conseguimento della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera *a)* del presente comma, che si conclude con la certificazione di frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico d'idoneità dinanzi alla commissione di cui al comma 4, il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche, qualificante per l'esercizio dell'attività professionale.

4. La commissione di esame è composta da cinque elementi esperti nelle materie indicate nei corsi di qualificazione e precisamente: un docente esperto dei requisiti normativi e legislativi del settore estetico; un docente di estetica generale; un docente di cultura generale; un commissario interno; un commissario esterno che ricopre

il ruolo di funzionario dell'assessorato regionale o provinciale competente per la formazione. Nell'esame deve essere simulata una prova pratica di un trattamento estetico.

5. Il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le disposizioni vigenti in materia di alternanza tra scuola e lavoro.

6. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, il periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel libretto formativo del cittadino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

7. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui al comma 6, possono essere valutati anche i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese del settore, effettuata in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante o di lavoratore dipendente ovvero secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalle norme vigenti che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

8. Ferma restando l'autonomia scolastica degli istituti tecnici professionali prevista dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e 15 marzo 2010, n. 88, è istituito, presso i medesimi istituti, un corso di studio denominato « scienze estetiche applicate », della durata di cinque anni. Al termine del corso, per acquisire

il relativo diploma, è necessario superare, con esito positivo, l'esame di Stato.

ART. 4.

(Competenze delle regioni e delle province autonome in materia di qualificazione professionale).

1. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di qualificazione professionale in maniera uniforme nel territorio nazionale.

2. Le materie fondamentali di insegnamento sono suddivise nelle seguenti aree:

a) area cultura generale ed etica professionale;

b) area cultura scientifica e professionale comprendente: fisiologia, anatomia e dermatologia; chimica e cosmetologia; psicologia;

c) area cultura giuridica e imprenditoriale comprendente: diritto commerciale e societario diritto del lavoro e contratti; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e documentazione di legge richiesta per l'attività di estetista; disciplina dell'accesso alla professione; principi fondamentali del marchio CE inerente agli apparati utilizzabili nell'attività di estetista;

d) area tecnica e operativa comprendente: massaggio e trattamento al viso e al corpo; estetica, trucco e trucco semipermanente, *camouflage*, visagismo; tecniche manuali e strumentali avanzate quali elet-

trologia, mediante elettrostimolazione, ionoforesi e sonoforesi, interazione della luce nonché correnti e frequenze sul corpo umano, utilizzo di apparecchi quali luce pulsata, radiofrequenza monopolare e bipolare, ultrasuoni, irradianza efficace *solarium*, veicolazione transdermica, in base ai principi di penetrazione dei prodotti cosmetici, *manicure* e *pedicure*, epilazione e onicotecnica;

e) area cultura organizzativa e comportamentale comprendente: gestione, amministrazione e organizzazione aziendali; informatica; lingua straniera; sistemi di comunicazione; relazione comportamentale e accoglienza della clientela;

f) area cultura artistica comprendente: storia dell'arte; disegno; moda;

g) area formazione pratica comprendente: informazione e prove pratiche degli apparecchi elettromeccanici previsti dall'allegato annesso alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e successive modificazioni, da svolgere per almeno il 30 per cento del totale monte ore del corso formativo.

3. I docenti annotano la presenza degli studenti ai corsi di cui al comma 2 nell'apposito registro.

4. Con le modalità di cui al comma 1:

a) sono definite le linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, commi 6 e 7;

b) è definito il valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina, chirurgia estetica o in indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire la qualificazione professionale di cui all'articolo 3;

c) sono definiti i criteri per lo svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari o di laurea per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti

in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istruzione secondaria di secondo grado, di diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale di cui all'articolo 3;

d) sono definiti i criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati a elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori qualificati ai sensi della presente legge;

e) sono definiti i criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dell'esercizio, in forma imprenditoriale, dei servizi di *manicure* e di *pedicure* estetici nonché dell'attività onicotecnica e di tecnico dell'abbronzatura artificiale.

5. Al fine di incentivare il conseguimento della qualificazione professionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami di cui all'articolo 3 anche presso istituti di formazione pubblici o privati accreditati, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la vigilanza tecnica e amministrativa.

6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale di estetista gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. L'attività professionale di estetista svolta in forma societaria ha diritto di accedere al Fondo impresa ai fini della formazione professionale. Ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono previsti corsi formativi di aggiornamento obbligatori per le operatrici del settore che esercitavano la professione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale percorso formativo prevede un massimo di quaranta ore complessive. La formazione può essere

effettuata a distanza e con tutoraggio in sede e può essere finanziata dal Fondo sociale europeo o dal fondo interprofessionale Fondimpresa. La certificazione dell'avvenuto corso di aggiornamento è equiparato al titolo di diploma professionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

ART. 5.

(Riconoscimento del carattere di attività stagionale dell'attività di estetista professionale).

1. L'attività di estetista disciplinata dalla presente legge è riconosciuta quale attività a carattere stagionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo con apposito provvedimento da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'inserimento dell'attività di estetista nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0020930